

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2016, n. 11-2808

L.R. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della L.R. 25 maggio 2001, n. 11 - Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015. Erogazione del contributo regionale fino ad euro 19.894,25 per la polizza CO.SM.AN. n. 7 nell'ambito di un regime de minimis ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013. Modifiche alle D.G.R. 20 aprile 2015 n. 8-1318 e 29 giugno 2015 n. 13-1642.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la L.r. n. 11/2001 (recante “Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari” - CO.SM.AN.);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante “L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della L.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015”;

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, L.r. n. 24/2014;

vista la polizza n. 7 del suddetto allegato, per i danni conseguenti ad epizootie ed oggetto di proroga contrattuale dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015;

vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in particolare dell'ultimo capoverso della sezione “Requisiti delle polizze” nell'allegato alla deliberazione precedente;

vista la D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, recante modifica all'allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha provveduto:

- a stralciare dall'elenco polizze di cui all'allegato alla deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 le polizze n. 6 e 7 (punto 1 del dispositivo);
- a concedere fino ad € 894.305,70 quale contributo regionale destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa con le polizze relative al periodo di proroga contrattuale gennaio-marzo 2015 (punto 2 del dispositivo);
- a rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la concessione del contributo regionale alla polizza n. 7 (di cui all'allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015), nell'ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il quadro normativo e la disciplina funzionale all'erogazione del contributo regionale, nonché la definizione dell'esatto ammontare del contributo concedibile per tale polizza, previa verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per la concessione dell'aiuto in regime di *de minimis* (punto 6 del dispositivo);

tenuto conto che nel punto 6 del dispositivo della D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, per mero errore materiale, si è utilizzato il termine di “concessione” del contributo regionale in luogo di “erogazione” e che “...la definizione dell'esatto ammontare del contributo concedibile per tale polizza, previa verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per la concessione dell'aiuto in regime di de

minimis”, deve trovare logica collocazione temporale in una fase istruttoria successiva all’atto deliberativo che ne istituisce il quadro giuridico di riferimento”;

ritenuto pertanto necessario modificare il predetto punto 6 nel seguente modo: “di rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l’erogazione del contributo regionale alla polizza n. 7, nell’ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il quadro normativo e la disciplina funzionale all’erogazione del contributo regionale, affinché sia assicurata, in via preliminare alla definizione dell’esatto ammontare del contributo erogabile per tale polizza, la verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per l’erogazione dell’aiuto in regime de minimis”;

vista la nota CO.SM.AN. n. 2863 del 10 giugno 2015, contenente i dati relativi ai premi assicurativi complessivamente sostenuti per ciascuna delle polizze oggetto di proroga contrattuale per i primi tre mesi dell’anno, nonché la quota di contributo regionale per ciascuna di esse applicando l’aliquota massima dell’aiuto prevista per tali polizze nell’allegato alla richiamata deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

considerato che l’ammontare del contributo regionale totale concedibile per tali polizze ammonta ad € 894.305,70, di cui € 19.894,25 riferibili alla polizza n. 7;

tenuto conto della Determinazione Dirigenziale n. 413 del 7 luglio 2015, di impegno di spesa di € 894.305,70 sul capitolo di spesa n. 177155/15 (Impegno di spesa n. 1406/15) a favore di ARPEA, quale contributo regionale da erogare al CO.SM.AN. per finanziare la parziale copertura delle spese assicurative sostenute dalle aziende zootecniche per le polizze CO.SM.AN. oggetto di proroga contrattuale per il periodo gennaio-marzo 2015;

visto il Regolamento (UE) n. 1408 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (G.u.U.e. serie L, n. 352 del 24 dicembre 2013);

considerato che ai sensi dell’art. 4, comma 2 del predetto Regolamento, gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzione (in questo caso il contributo regionale) sono considerati aiuti “de minimis” trasparenti;

visti i limiti di cui all’art. 5 del predetto Regolamento relativi al cumulo di altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili;

considerato che la polizza oggetto della presente deliberazione non beneficia dell’aiuto nazionale ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, come espresso nella richiamata D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

considerato la necessità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento sopra citato, di richiedere all’impresa interessata dall’aiuto, prima della concessione dell’aiuto, una dichiarazione, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti “de minimis” durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso;

considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Regolamento sopra citato, l’erogazione del contributo regionale può avvenire soltanto dopo aver accertato che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi all’impresa interessata non superino il massimale individuale di cui all’art. 3, paragrafo 2 e quello nazionale di cui all’art. 3, paragrafo 3 del Regolamento n. 1408/2013 e che siano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento stesso;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento sopra citato, occorre registrare tutte le informazioni relative all'applicazione del presente aiuto in "de minimis", compresi i dati relativi agli aiuti erogati ai singoli beneficiari finali della misura;

considerato pertanto necessario, da parte del CO.SM.AN., registrare i dati relativi a questo aiuto nell'apposito applicativo nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), oltretutto verificare che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi alle singole imprese non superino i limiti di cui all'articolo 3 del Regolamento n. 1408/2013;

preso atto che la quantificazione esatta del contributo regionale complessivamente erogabile ai beneficiari finali della richiamata polizza n. 7 avviene al termine della predetta fase di registrazione e verifica dei dati sull'apposito applicativo nel SIAP;

considerato necessario erogare al CO.SM.AN. il contributo regionale così quantificato previa istruttoria e verifica della conseguente rendicontazione presentata dal CO.SM.AN. medesimo, con le modalità operative che verranno stabilite con successive determinazioni dirigenziali di attuazione della presente misura di aiuto;

preso atto che anche per il presente aiuto restano in vigore le disposizioni, per quanto compatibili, di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015;

ritenuto di provvedere alla erogazione del contributo regionale fino ad € 19.894,25 riferibili alla polizza n. 7 di cui all'allegato alla richiamata D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, così come quantificati dal CO.SM.AN. con la sua citata nota n. 2863 del 10 giugno 2015 e destinati alle imprese oggetto di copertura assicurativa con la presente polizza e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014;

vista la legge regionale del 15 maggio 2015, n. 10, relativa al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017;

stabilito che all'erogazione del contributo regionale fino ad € 19.894,25 alle imprese oggetto di copertura assicurativa con la polizza n. 7 e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014, si provvede con le risorse finanziarie impegnate con la D.D. n. 413 del 7 luglio 2015 (impegno di spesa n. 1406/15 di € 894.305,70 assunto sul capitolo di spesa n. 177155/15);

ritenuto necessario disciplinare i termini del procedimento collegato al presente regime di aiuto ("Autorizzazione all'organismo pagatore ARPEA ad erogare il contributo regionale per polizze assicurative a tariffa agevolata in campo zootecnico"), prevedendo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- per autorizzare ARPEA (in qualità di organismo pagatore regionale) al pagamento del contributo regionale al CO.SM.AN., 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del consorzio stesso;

vista la richiamata D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, in cui nel punto 15 del deliberato disciplina, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, i termini dei procedimenti amministrativi collegati al medesimo atto;

considerato, in particolare, l'erogazione del saldo del contributo regionale, suddiviso nei due procedimenti di cui alla lettera a) e b) del suddetto punto 15 e l'opportunità di semplificazione

amministrativa riducendoli ad un solo procedimento, tenendo anche conto che tale procedimento, alla data attuale, non è ancora stato attivato;

ritenuto opportuno, pertanto, modificare il testo relativo al saldo del contributo del citato punto 15 del deliberato della D.G.R. n. 8 –1318 del 20 aprile 2015 nella seguente maniera:

“- per l’erogazione del saldo del contributo regionale richiesto (Incarico all’Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l’esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell’ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo):

180 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo del contributo regionale e della documentazione allegata (da presentare da parte del CO.SM.AN. e di altri Organismi di difesa a seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta del saldo evidenziati in un’apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente), per autorizzare ARPEA a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute - tale termine risulta necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché l’esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate”;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

sulla base dell’istruttoria condotta dal Settore;

per quanto espresso in premessa, la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di modificare il punto 6 del dispositivo della DGR n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015 nel seguente modo: “di rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale l’erogazione del contributo regionale alla polizza n. 7, nell’ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il quadro normativo e la disciplina funzionale all’erogazione del contributo regionale, affinché sia assicurata, in via preliminare alla definizione dell’esatto ammontare del contributo erogabile per tale polizza, la verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per l’erogazione dell’aiuto in regime de minimis”;

2. di stabilire che l’erogazione fino ad € 19.894,25 del contributo regionale per la polizza CO.SM.AN. n. 7 di cui all’elenco polizze dell’allegato alla deliberazione n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e oggetto di stralcio con D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, avviene mediante un regime di aiuto in de minimis - ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (G.u.U.e. serie L, n. 352 del 24 dicembre 2013) - destinato alle imprese oggetto di copertura assicurativa con la presente polizza e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014;

3. di stabilire che l’erogazione del contributo di cui al punto 2 ai beneficiari finali avviene ad opera del CO.SM.AN. ed in ottemperanza all’articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, previa registrazione dei dati relativi all’aiuto nell’apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Piemontese e della verifica che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi

alle singole imprese non superino i limiti di cui all'articolo 3 del citato Regolamento (UE) n. 1408/2013;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico della Regione Piemonte rispetto a quanto già indicato nella D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015 e che all'erogazione del contributo regionale fino ad € 9.894,25 alle imprese oggetto di copertura assicurativa con la polizza n. 7 e che risultavano consorziate CO.SM.AN. al 31 dicembre 2014, si provvede con le risorse finanziarie impegnate con la D.D. n. 413 del 7 luglio 2015 (impegno di spesa n. 1406/15 di € 894.305,70 assunto sul capitolo di spesa n. 177155/15);

5. di incaricare la Direzione Agricoltura ad emanare gli atti conseguenti per dare attuazione alla presente misura di aiuto;

6. di stabilire che l'erogazione al CO.SM.AN. del contributo regionale di cui al punto 2 avviene a seguito della presentazione della rendicontazione da parte del medesimo, con modalità operative che verranno stabilite con successive determinazioni dirigenziali di attuazione della presente misura di aiuto;

7. di prendere atto che per il presente aiuto restano in vigore le disposizioni, per quanto compatibili, di cui alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e successive modifiche ed integrazioni;

8. di disciplinare i termini del procedimento collegato al presente regime di aiuto (“Autorizzazione all'organismo pagatore ARPEA ad erogare il contributo regionale per polizze assicurative a tariffa agevolata in campo zootecnico”), prevedendo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del consorzio stesso, per autorizzare ARPEA (in qualità di organismo pagatore regionale) al pagamento del contributo regionale al CO.SM.AN.;

9. di modificare il testo relativo al saldo del contributo regionale del punto 15 del deliberato della D.G.R. n. 8 –1318 del 20 aprile 2015, nella seguente maniera:

“- per l'erogazione del saldo del contributo regionale richiesto (Incarico all'Organismo Pagatore Regionale – Arpea – per l'esecuzione dei pagamenti relativi a polizze a tariffa agevolata nell'ambito del Piano Assicurativo Zootecnico Regionale – erogazione del saldo):

180 giorni a partire dalla ricezione della richiesta di saldo del contributo regionale e della documentazione allegata (da presentare da parte del CO.SM.AN. e di altri Organismi di difesa a seguito ed in ottemperanza di specifici criteri per la presentazione della richiesta del saldo evidenziati in un'apposita Determinazione Dirigenziale del Settore competente), per autorizzare ARPEA a versare ai beneficiari il saldo del contributo regionale richiesto, previo completamento delle necessarie attività istruttorie di verifica sulle rendicontazioni pervenute - tale termine risulta necessario, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, degli interessi tutelati e della complessità del procedimento, la cui attività istruttoria riguarda le rendicontazioni presentate per il saldo dei contributi, che sottendono alla verifica di compatibilità con le norme europee e nazionali di diverse tipologie di polizze agevolate, nonché l'esecuzione di controlli a campione su alcune migliaia di posizioni assicurate”.

Avverso il presente provvedimento, ove si vanti una posizione di interesse legittimo, è ammessa, entro 60 giorni dalla sua comunicazione o dalla sua piena conoscenza, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)